

« esse avranno esecuzione nelle provincie venete e mantovana al primo gennaio 1870 » si sostituisca: « esse avranno esecuzione al primo luglio 1870. »

Propongono inoltre il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita la Commissione a compire nel più breve tempo i suoi studi sulle riforme generali proposte nel progetto di legge in discussione, e riferire ad essa in tempo utile, perchè possano venire attuate contemporaneamente all'unificazione legislativa del Veneto e del Mantovano. »

Gli onorevoli Garau, Serpi, Serra Luigi ed Asproni propongono all'emendamento dell'onorevole Mancini questo sotto-emendamento:

« Fino all'unificazione della suprema Magistratura del regno, la giurisdizione nelle provincie venete e nel Mantovano sarà esercitata dalla Corte di cassazione di Torino, e quella sulle provincie di Romagna, delle Marche, dell'Umbria e di Sardegna passerà alla Corte di cassazione di Firenze. »

Un altro emendamento propone l'onorevole De Filippo, che consisterebbe nell'aggiungere il seguente numero 10 all'articolo unico:

« La legge sui conflitti di giurisdizione del 21 dicembre 1862, numero 1014. »

Prego i signori deputati di riprendere i loro posti e di fare silenzio.

L'onorevole Pasqualigo ha facoltà di parlare.

PASQUALIGO. Signori, io sono dolente di non essere d'accordo con parecchi miei amici politici, che sono anche miei amici personali, intorno all'unificazione giudiziaria del Veneto, la quale, confesso il vero, io vedrei volentieri attuata al più presto.

Coloro i quali desiderano sia ritardata l'unificazione adducono che le leggi patrie civili sono imperfette, e che, dovendo essere tra non molto mutate, non è conveniente portare un doppio scompiglio nel paese.

Io confesso che l'argomento merita di essere considerato.

Non è infatti chi non vegga il pregiudizio derivante da un cambiamento legislativo. Ne è naturale conseguenza lo spostamento e l'offesa di molti interessi ed una dannosa incertezza quanto ai concetti del diritto; e ciò quando anche il cambiamento avvenga in meglio, molto più se il cambiamento avvenga in peggio, o se, dopo avere introdotto un sistema di leggi, dovessero queste essere dopo alcun tempo surrogate da altre.

Piuttosto di ricevere leggi imperfette, le quali devono essere in breve mutate, è meglio, si disse, che il Veneto attenda, anche perchè le leggi austriache sono preferibili in merito alle leggi nazionali.

Ma io mi guarderò bene dall'entrare in questo confronto, io credo anzi debito di buon cittadino il non venire esautorando le nostre leggi le quali appunto perchè approvate comunque sia dal potere legislativo vogliono essere rispettate.

Dico poi che, seppure si arrivasse a dimostrare la

prevalenza delle leggi austriache, non si arriverà mai a dimostrare che il danno a cui si va incontro col cambiamento legislativo sia maggiore del danno di avere in Italia una doppia legislazione.

Tutti gli uomini pratici vi possono additare, e gli oppositori in parte li confessano, gl'inconvenienti derivanti da questa diversità di leggi. Essi sono gravi, continui e, quello che è peggio, ognora crescenti.

Ora tutto l'errore parmi consista in questo, cioè nel ritenere che tra non molto tempo si possano appor- tare alle leggi civili quei cambiamenti che gli oppositori vagheggiano, per così dire, in embrione e in astratto, e male seppero finora concretare.

Io credo invece fermamente che una revisione profonda dei nostri Codici richieda molto e molto tempo; essa sarà probabilmente il tema intorno a cui si affaticherà la futura generazione.

Non mi preoccupa gran fatto del Codice civile, benchè io riconosca tutta l'importanza che ha un Codice civile nelle condizioni di un popolo. Però, parlando di due Codici civili, austriaco ed italiano, io non mi fermerò ad esaminare se la donna sia un po' più od un po' meno soggetta all'autorità maritale; se la tutela del minore sia data prima a questo che a quello; se siavi o non siavi il consiglio di famiglia o il decreto di aggiudicazione dell'eredità; o se il tasso dell'interesse sia più o meno libero. Saranno tutte belle e buone questioni, ci può essere il suo pro e il suo contro, ma non credo che ne possa dipendere il benessere di una nazione.

I principii cardinali del tuo e del mio sono attinti a ragioni eterne e direi quasi universalmente riconosciute, essi sono presso che eguali in tutti i Codici del mondo civile.

I principii secondari non mi danno gran pensiero. A me basta che nel Codice patrio siano rispettati quei principii che lo accordano col patto fondamentale; e su di ciò, a mio modo di vedere, non vi può essere alcun dubbio.

Ciò di cui invece mi preoccupa grandemente è la procedura civile. Io credo non ingannarmi se dico che i più colti popoli del mondo, i quali hanno buoni Codici civili, mancano di buone procedure.

Nemmeno reputo ingannarmi quando dico che e legislatori e giuristi si affaticarono in ogni tempo più intorno al diritto che intorno al modo di farlo valere praticamente. Non è questo il luogo da indagare le cause di questo fenomeno; per me credo che la procedura sia di capitalissima importanza. Uno dei più grandi benefizi che si possono fare ad una nazione è di darle una buona procedura.

Io non credo che la materia processuale non possa essere assoggettata a sistema scientifico, io non fo così poca stima dell'ingegno umano. Verrà tempo in cui il mondo dei fatti spettanti alla procedura sarà attentamente studiato più che finora non si fece, e che la